

*Una risoluzione delle Entrate esclude gli obblighi anagrafici Iva*

# Fatture online snellite

*Non va comunicato il fornitore del servizio*

**DI FRANCO RICCA**

**L'**impresa che presta il servizio di emissione e conservazione delle fatture elettroniche non diventa depositario delle scritture contabili dei propri clienti; il contribuente che si avvale del servizio, pertanto, non è tenuto a inviare all'agenzia delle entrate la comunicazione di variazione dati di cui all'art. 35 della legge Iva, ma dovrà solo barrare l'apposita casella del modello Unico. La precisazione, fornita dall'Agenzia con la risoluzione n. 81/E del 25 settembre 2015, chiarisce uno dei dubbi più diffusi in tema di obblighi connessi alla fatturazione e conservazione elettronica.

Il quesito era stato presentato dal titolare di una farmacia che, per la fatturazione elettronica alle Asl, si avvale di una società italiana, la quale provvede a tutte le incombenze, dalla firma digitale dei documenti all'invio tramite il Sdi, alla gestione e archiviazione delle notifiche del siste-

ma, fino alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche. L'interpellante, nel fare presente di avere ricevuto dalla propria associazione di categoria una informativa circa l'obbligo di provvedere, entro 30 giorni dall'emissione della prima fattura elettronica, all'invio all'agenzia delle entrate, mediante una variazione dati, della comunicazione per identificare la società affidataria del servizio di cui sopra come depositaria delle scritture contabili, chiedeva se tale comunicazione sia obbligatoria oppure se sia sufficiente la compilazione, all'atto della prossima dichiarazione dei redditi, del rigo RS140, codice 1, del modello Unico.

Nella risposta, dopo avere richiamato le disposizioni sull'obbligo di fatturazione elettronica alle amministrazioni pubbliche, l'agenzia osserva che, ai sensi del comma 3 dell'art. 39 del dpr 633/72, le fatture elettroniche «sono conservate» in modalità elettronica, secondo le disposizioni del dm 17 giugno 2014; la stessa disposizione stabilisce

che «il luogo di conservazione elettronica... può essere situato in un altro stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza», fermo restando l'obbligo del contribuente di assicurare l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticità e l'integrità delle fatture, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico. Con il citato dm attuativo, avente ad oggetto le modalità di conservazione dei documenti tributari informatici, è stato stabilito che tali documenti sono conservati nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e che «il contribuente comunica che effettua la conservazione in modalità elettronica... nella dichiarazione dei redditi»; in caso di controlli, «il documento informatico è reso leggibile... presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera d)» del dpr

633/72. Venendo alla portata degli obblighi di cui all'art. 35, l'Agenzia chiarisce che poiché il conservatore elettronico delle fatture non è il depositario delle scritture contabili del contribuente, questi non è tenuto a darne comunicazione mediante il modello AA9/11, mentre dovrà segnalare, compilando Unico, come indicato sopra, di avere conservato in modalità elettronica documenti tributari. Gli estremi identificativi del conservatore, peraltro, sono riportati obbligatoriamente nel manuale della conservazione. In caso di accesso, naturalmente, i verificatori dovranno essere messi in condizione di visionare e acquisire direttamente, presso la sede del contribuente oppure del depositario delle scritture, la documentazione fiscale, compresa quella concernente l'autenticità e integrità delle fatture.